

Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **RIAMMISSIONE ALLA RATEIZZAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto attraverso la circolare n. 41/E del 03/10/2016, "Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall'Agenzia delle entrate a seguito di accertamenti - Possibilità di rateizzare i residui importi dovuti mediante un nuovo piano di rateazione - Art. 13-bis, comma 3, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160", le istruzioni per chi vuole accedere nuovamente al beneficio del pagamento rateale delle somme dovute a seguito di definizione per acquiescenza all'avviso di accertamento oppure di adesione all'avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all'invito a comparire, pur essendo decaduto dalla originaria rateazione.

### **I CONTRIBUENTI INTERESSATI**

I contribuenti interessati sono coloro che, a seguito di un controllo, hanno scelto di avvalersi di uno degli istituti di definizione previsti dal D.Lgs. n. 218/1997 (acquiescenza, adesione all'avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione, all'invito a comparire) e hanno optato per il pagamento in forma rateale, dal quale, tuttavia, sono decaduti, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenze successive.

### **CONDIZIONI DI APPLICABILITA'**

Per usufruire del beneficio è necessario che la decadenza dalla precedente rateazione si sia verificata nell'arco temporale compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 01 luglio 2016. Non possono, invece, sfruttare questa possibilità i contribuenti decaduti da una rateazione generata da altri istituti deflattivi del contenzioso disciplinati dal D.Lgs. n. 546/1992 (conciliazione e accordi di mediazione).

### **COME OTTENERE UN NUOVO PIANO DI RATEIZZAZIONE**

Gli interessati possono presentare entro il 20 ottobre 2016, che coincide con i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, una semplice istanza all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, mediante consegna diretta all'Ufficio, invio per raccomandata ovvero invio per posta elettronica certificata. La richiesta dovrà riportare l'indicazione degli estremi a cui si riferisce il piano di rateazione per il quale si è verificata la decadenza nonché del numero delle rate trimestrali in cui si intende pagare l'importo ancora dovuto. Occorre fare molta attenzione a quando è stato perfezionato l'atto originario, poiché il nuovo piano rateale resta collegato ad esso. Ciò perché il 22 ottobre 2015 è entrata in vigore la nuova disciplina che innova le modalità di pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione e di acquiescenza, in particolare elevando il numero delle rate fruibili dal contribuente al di sopra di un certo importo (da 12 a 16 rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro). Di conseguenza il residuo importo potrà essere dilazionato tra rate da 8 a rispettivamente 12 o 16, a seconda della normativa applicabile.

Una volta verificato il possesso dei requisiti, l'Agenzia delle Entrate informa il contribuente dell'accoglimento dell'istanza con una comunicazione nella quale viene indicato l'importo della rata iniziale del nuovo piano rateale.

Il pagamento della prima rata del nuovo piano di rateizzazione deve essere versato entro i 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, utilizzando il modello F24 con gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. Nei 10 giorni successivi al

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

versamento, il contribuente deve trasmettere all'Ufficio competente una copia della relativa quietanza di pagamento a seguito della quale l'Ufficio predispose il piano di rateazione definitivo con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive determinate sulla base della data di versamento della rata iniziale.

Nel caso di mancato pagamento della rata iniziale pur in presenza di un'istanza presentata tempestivamente, il contribuente non avrà la possibilità di accedere alla nuova rateazione e permane nella condizione di "decaduto", con revoca della sospensione inizialmente emessa degli importi iscritti a ruolo o affidati all'Agente di riscossione. Nel caso di mancato pagamento di una delle rate diverse da quella iniziale, entro il termine di pagamento della rata successiva, si ha la decadenza dalla nuova rateazione.

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)